

Orlando



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

ORIGINALE DI DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NR. 13 DEL 5/5/2015

Ufficio proponente: Direzione Generale/Ufficio Legale

OGGETTO: Recupero morosità assegnatari/occupanti senza titolo – Ricorso procedura di ingiunzione fiscale.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'

SETTORE TECNICO
(Ing. Attilio. Reggiani)

SETTORE AMM.VO/CONTABILE
(Avv. Ernesto Toti)

DIREZIONE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

L'IMPEGNO DELLA SPESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE ASSUNTO SU ___ CAPITOL ___ E ARTICOL ___ DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 200_ CHE PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE CONTABILE:

NOTIZIE CONTABILI	CAP. _____ ART. _____	CAP. _____ ART. _____	CAP. _____ ART. _____
	IMP.N. _____ DEL _____	IMP.N. _____ DEL _____	IMP.N. _____ DEL _____
- Stanziamento di Bilancio	€ _____	€ _____	€ _____
- Impegni precedenti	€ _____	€ _____	€ _____
- Disponibilità	€ _____	€ _____	€ _____
- PRESENTE IMPEGNO	€ _____	€ _____	€ _____
- Disponibilità residua	€ _____	€ _____	€ _____
IL DIRETTORE GENERALE			

DA INVIARE A:

DIR	SAC	ST	
-----	-----	----	--

L'anno 2015, il giorno cinque del mese di Aprile alle ore 10,00 nella sede dell'Istituto alla Via E. Ruggiero, Caserta, con l'assistenza dell'avv. Ernesto Toti, Direttore Generale dell'Ente, nella funzione di Segretario.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO:

- che tra le azioni ritenute necessarie per una corretta gestione risulta assumere particolare importanza l'abbattimento della morosità che si determina in conseguenza del mancato pagamento dei canoni di locazione, ovvero delle indennità di occupazione senza titolo da parte dei soggetti obbligati al pagamento;

CONSIDERATO:

- che, nel tempo, l'Istituto ha cercato soluzione al problema sia in termini amministrativi (solleciti di pagamento, diffide) sia in termini giudiziari (anche con incarichi a professionisti esterni), sia, a far data dal mese di settembre 2013 ricorrendo alla procedura della cd. "Decadenza" prevista dall'art. 6 della L.R. 19/97;
- che, tuttavia, tutte le predette attività utilizzate pur avendo conseguito risultati apprezzabili, non hanno – tuttavia – determinato un recupero corposo del credito vantato e ciò in quanto:
 - ✓ il mancato aggiornamento della banca dati utilizzato dall'Ente, conseguente a decesso dell'assegnatario ovvero ad abbandono dell'alloggio, importa l'ovvia conseguenza di rendere irreperibili i soggetti reali debitori;
 - ✓ il recupero per via giudiziaria, comporta termini temporali eccessivamente lunghi e defatiganti, con il rischio che, il mutare degli occupanti l'alloggio determina il necessario rinnovo dell'intera procedura di recupero, che, a far data da novembre 2011 non è più a titolo gratuito, e, dunque, comporta aggravii economici di non poco conto per l'Ente;
 - ✓ il ricorso alla procedura di decadenza, pur avendo contribuito ad un parziale recupero del debito, quantomeno nella fase dell'acconto richiesto, non può comunque considerarsi risolutivo, stante anche la condizione di assoluta impossidenza autocertificata dai soggetti interessati;
- che, da una attenta analisi della normativa attraverso la quale è possibile – per la P.A. – la procedura di riscossione coattiva attraverso lo strumento del R.D. 639/1910, tuttora validamente applicabile alla fattispecie in esame, lo strumento della ingiunzione fiscale si è palesato particolarmente favorevole; ed invero, l'art. 2 del citato R.D. dispone che "*il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta*". Come specificato dal successivo art. 3, "*entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile*". Lo speciale procedimento ingiunzionale disciplinato dal R.D. 639/1910 è comunemente ritenuto

applicabile “non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della Pubblica Amministrazione”: così Cass. Sez. I, 15 giugno 2000 n. 8162, in Giust. civ. Mass., 2000, 1306.


Il presupposto fondamentale richiesto è però “che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, e riconoscendosi all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo”: Cass. Sez. I, 15 giugno 2000 n. 8162. inoltre, una caratteristica fondamentale della c.d. “ingiunzione fiscale” è che essa cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, e proprio per tale inscindibile cumulo “non può essere scissa e distinta in un titolo esecutivo e in un atto di precetto, ciascuno di essi regolato dalle norme del codice di procedura civile che lo riguardano, sicché alla stessa non può essere riferito ed applicato l'art. 481 cod. proc. civ., sulla cessazione dell'efficacia del precetto per il decorso del termine di 90 giorni dalla sua notifica senza che sia stata iniziata l'esecuzione”.

DATO ATTO:

- che, per imprimere maggiore efficacia ed efficienza alla predetta azione di recupero della morosità nel tempo, l'Istituto ha intrapreso contatti con la Equitalia Polis s.p.a., la quale si è detta disponibile ad assicurare la procedura di recupero coatto relativamente ai crediti che dovessero rimanere inesatti a seguito della notifica dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/10, nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle somme dovute, con gli strumenti che la legge consente di applicare in tale fattispecie(verifica consistenza patrimoniale su beni mobili e immobili, accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, dei vari Istituti di previdenza, del P.R.A. ecc.)
- che si rende, pertanto, necessario dare avvio alla prima fase delle attività, attraverso la predisposizione e notifica della ingiunzione fiscale nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento in favore dell'Istituto;

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

A.U. Ill. Feo



IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO:

- che, l'azione di recupero della morosità costituisce attività di evidente necessità dell'Ente, obbligato ad assumere ogni iniziativa utile per comprensibili ragioni di sana gestione del bilancio;

RITENUTO:

- che, alla luce delle verifiche effettuate e dei contatti intrapresi con Equitalia Polis s.p.a., è possibile avvalersi dello strumento giuridico della ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 639/1910;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGUENTE DECRETO

- 1) dare mandato alla Direzione Generale (con le connesse Unità Operative interessate) di avviare l'azione di recupero crediti provenienti dalla morosità degli assegnatari/occupanti senza titolo gli alloggi di proprietà dell'Ente previo ricorso alla procedura di ingiunzione fiscale;
- 2) disporre che il Commissario sia informato dell'esito delle procedure intraprese in materia di recupero della morosità con cadenza semestrale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letta la relazione istruttoria;

letta la proposta di decreto;

Ritenuto doversi provvedere;

DECRETA

- 1) Di prendere atto di quanto proposto dal Direttore Generale e, per l'effetto:
 - a) dare mandato alla Direzione Generale (con le connesse Unità Operative interessate) di avviare l'azione di recupero crediti provenienti dalla morosità degli assegnatari/occupanti senza titolo gli alloggi di proprietà dell'Ente, previo ricorso alla procedura di ingiunzione fiscale;
 - b) disporre che sia informato dell'esito delle procedure intraprese in materia di recupero della morosità con cadenza semestrale;

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. E. Toti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. V. Melone)

